

PIANO STRAORDINARIO PER IL CONTENIMENTO DELLA BRUCELLOSI BUFALINA IN PROVINCIA DI CASERTA

1 Ambito di applicazione del programma

Il programma si applica nel territorio della provincia di Caserta

1.2. Durata del programma e Obiettivi

Il programma ha durata biennale e si prefigge l'obiettivo del contenimento della brucellosi bufalina in provincia di Caserta, con sensibile ulteriore diminuzione dei tassi di prevalenza e incidenza della malattia e relativa qualificazione sanitaria di tutti gli allevamenti

Tale obiettivo viene raggiunto attraverso:

- a) Verifica costante della corretta iscrizione nella Banca Dati Nazionale (BDN) di tutte le aziende e tutti i capi bufalini con indicazione dello stato sanitario e relativi aggiornamenti;
- b) Identificazione elettronica di tutto il patrimonio bufalino della provincia di Caserta;
- c) Controllo sulle movimentazioni;
- d) Controllo annuale per brucellosi del 100% della popolazione bufalina della provincia di Caserta e rispetto della periodicità dei prelievi ai fini dell'acquisizione e mantenimento delle qualifiche sanitarie così come previsto dalla normativa vigente;
- e) Utilizzo delle attrezzature elettroniche per la registrazione delle operazioni di profilassi negli allevamenti bufalini;
- f) Registrazione nel sistema informativo SANAN di tutte le operazioni di profilassi eseguite e relativo aggiornamento della qualifica sanitaria degli allevamenti;
- g) Abbattimento dei capi infetti entro 15 giorni dalla notifica di sieropositività;
- h) Inserimento dei focolai di malattia nel sistema informativo SIMAN;
- i) Attuazione di un sistema di vigilanza idoneo a garantire l'esclusione dal consumo umano del latte di animali infetti;
- j) Controllo sistematico per brucellosi degli allevamenti ovicaprini della provincia di Caserta e applicazione della normativa vigente nei casi di sieropositività accertati;

1.3 Identificazione delle aziende e degli animali

I Servizi Veterinari competenti per territorio provvedono all'aggiornamento continuo della BDN delle aziende e dei capi bufalini della provincia di Caserta, in particolare inseriscono ove mancanti le coordinate geografiche degli allevamenti.

Gli animali della specie bufalina sono identificati conformemente al Regolamento (CE) 1760/2000 e successive modifiche e integrazioni.

I servizi Veterinari competenti provvedono a verificare la corretta applicazione del regolamento utilizzando la specifica Check List trasmessa dal Ministero della Salute e, comunque, nel corso degli interventi in allevamento per le profilassi obbligatorie (Tbc, Brc, Leb).

In caso di riscontro di inosservanze delle norme in materia di Identificazione e Registrazione degli animali si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.L.vo 58/2004, e non pecuniarie previste dal Regolamento (CE) 494/98.

Tutti gli animali della specie bufalina della provincia di Caserta sono ulteriormente identificati a mezzo di boli ruminali elettronici con le procedure stabilite dal Decreto dirigenziale 40/2006 e relativo protocollo attuativo.

L'applicazione del bolo ruminale elettronico deve avvenire entro le 6 settimane di vita dell'animale e comunque prima che lo stesso venga spostato dall'azienda di nascita, tranne il caso di invio diretto a uno stabilimento di macellazione prima del raggiungimento di tale età.

Per i capi bufalini allevati nella provincia di Caserta nati dopo il 1 gennaio 2011 gli allevatori possono procedere, a proprie spese, all'identificazione con bolo elettronico riportante lo stesso codice della marca auricolare di cui al regolamento 1760/2000.

1.4 Movimentazione degli animali

Le movimentazioni di animali della specie bufalina da allevamenti della provincia di Caserta diverse dall'invio diretto ad uno stabilimento di macellazione sono consentite solo da allevamenti in possesso della qualifica di ufficialmente indenne o indenne da brucellosi, giusta la normativa vigente.

Oltre alla esecuzione dei controlli previsti nei 30 giorni precedenti la movimentazione, gli animali devono essere sottoposti ad identificazione aggiuntiva con bolo ruminale elettronico, qualora non già imbolati. Gli estremi dell'identificazione elettronica di tutti i capi movimentati figurano sui passaporti degli animali e sul modello di accompagnamento (mod. IV) che in ogni caso viene firmato dal Veterinario Ufficiale responsabile dell'allevamento.

Nelle aziende bufaline da ingrasso che, praticano esclusivamente tale attività è fatto divieto di allevamento di altri animali recettivi alla brucellosi. In tali aziende possono essere introdotti esclusivamente animali identificati anche elettronicamente e provenienti da allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi che, se di età superiore ai 12 mesi, sono stati sottoposti con esito favorevole ad una prova sierologica individuale per brucellosi nei 30 giorni precedenti la movimentazione.

Gli animali presenti nelle aziende da ingrasso possono essere movimentati esclusivamente verso uno stabilimento di macellazione.

I Veterinari responsabili degli stabilimenti di macellazione procedono alla rilevazione dell'identificazione elettronica di tutti i bufalini introdotti e verificano la corrispondenza con quanto riportato sul modello IV e sul passaporto. In caso di eventuali anomalie e/o discrepanze gli animali vengono temporaneamente esclusi dalla macellazione in attesa della regolarizzazione da parte del Servizio Veterinario della ASL di partenza.

1.5 Controlli

Tutti i capi bufalini di età superiore ai 12 mesi sono sottoposti alle prove sierologiche previste all'art. 5 del D.M. 651/94.

Le operazioni di prelievo sono effettuate dai Medici Veterinari dipendenti delle AA.SS.LL. nonché dai Medici Veterinari libero professionisti convenzionati. In ogni caso, i Veterinari prelevatori sono tenuti a effettuare controlli di conformità a riguardo dell'anagrafe del bestiame, procedendo in particolare a raffronti tra quanto presente in BDN e gli animali effettivamente detenuti in azienda.

Possono essere sottoposti al controllo solo gli animali correttamente identificati conformemente al Regolamento (CE) 1760/2000 e successive modifiche e integrazioni e solo se identificati anche con bolo ruminale elettronico.

I campioni di sangue per l'esame sierologico per brucellosi devono essere identificati con le etichette adesive riportanti i codici a barre dell'identificativo degli animali, stampate dal SANAN.

Il modello di accompagnamento dei campioni viene parimenti stampato dal SANAN e riporta gli identificativi auricolari ed elettronici dei capi sottoposti a prelievo.

I campioni sono consegnati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal prelievo

L'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno respinge campioni di sangue bufalino non rispondenti alle caratteristiche di cui al presente comma

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici provvede all'esecuzione delle prove ufficiali sui campioni di cui al precedente comma 1, secondo le modalità previste dall'art. 5 D.M. 651/94 e alla O.M. 14 novembre 2006, con particolare riferimento all'obbligo di trasmettere i risultati entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dei campioni, in caso di positività mediante fax da inviare al Responsabile del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL richiedente, ai fini della tempestiva notifica agli allevatori.

1.6 Misure previste per gli animali e gli allevamenti infetti

La procedura di notifica dei risultati degli esami sierologici ufficiali, e dei relativi ordini di abbattimento dei capi risultati infetti, è quella fissata dalla Delibera di G.R. n. 739 del 6 giugno 2006. Il Servizio Veterinario competente propone all'Autorità sanitaria l'adozione formale delle altre misure sanitarie previste negli allevamenti infetti.

Gli animali riconosciuti infetti sono immediatamente isolati dal resto degli animali dell'azienda previo controllo della loro identificazione, anche elettronica

Gli animali riconosciuti dubbi (Sar positivi e FDC negativi) negli allevamenti infetti e/o non Ufficialmente Indenni/Indenni sono considerati infetti e devono essere abbattuti nei termini previsti.

Gli animali infetti sono abbattuti entro il termine massimo di 15 giorni dalla notifica dell'ordine di abbattimento. Qualora non venga rispettato il termine di abbattimento prescritto, il Servizio Veterinario competente propone al Direttore Generale della ASL o suo delegato l'emissione di apposita ordinanza di abbattimento coattivo nel termine di 15 giorni, da attuarsi eventualmente con l'ausilio della forza pubblica.

I controlli nelle aziende infette riprendono dopo 21 giorni dal termine previsto per l'abbattimento degli animali sieropositivi e sono poi effettuati ogni tre settimane su tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi presenti. Dopo che tre prove consecutive hanno dato risultato negativo si può procedere alla chiusura del focolaio e successivamente, con le cadenze stabilite dalla normativa vigente, alla prova necessaria alla ri/acquisizione della qualifica sanitaria.

Gli animali infetti sono avviati direttamente allo stabilimento di macellazione in vincolo sanitario, in automezzi piombati a cura del Servizio Veterinario. L'attestato di avvenuta macellazione degli animali deve essere inviato entro 24 ore dalla macellazione stessa al Servizio Veterinario competente sull'azienda di origine.

I servizi veterinari competenti sullo stabilimento di macellazione provvedono al recupero e alla conservazione dei boli ruminanti elettronici.

Negli allevamenti risultati positivi, le operazioni di risanamento della brucellosi, nel rispetto della legislazione vigente per le specie interessate, sono estese a tutte le specie sensibili presenti in allevamento, compresi i cani che devono essere in regola con le disposizioni riguardanti l'anagrafe canina regionale. In caso di positività riscontrata nei cani, questi ultimi devono essere tenuti in isolamento per un periodo non inferiore a 3 mesi durante il quale devono essere sottoposti a idoneo trattamento per la brucellosi.

I Direttori Generali delle AA.SS.LL. competenti provvedono, anche a mezzo stazioni mobili, affinché siano garantite le operazioni di disinfezione delle aziende in corso di risanamento.

In caso di riscontro di positività ripetute e/o di elevati tassi di positività intraaziendale si può ricorrere all'abbattimento totale dell'effettivo dell'azienda (stamping out) secondo quanto disposto all'articolo 23, comma 3 del D.M. 651/1994. Il ripopolamento di tali aziende non potrà avvenire prima dei 4 mesi dal completamento delle operazioni di abbattimento e delle operazioni di pulizia e disinfezione dell'azienda effettuate sotto controllo del Servizio Veterinario Ufficiale.